



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CASALETTO, SIMEONI, GAETTI, AIROLA,
VACCIANO, COTTI, BATTISTA, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, BULGARELLI,
PEPE, DE PIETRO e MUSSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2014

Istituzione della figura professionale dello psicologo di base del ruolo sanitario

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito del percorso evolutivo, sia da un punto di vista fisico che psicologico, ogni persona affronta momenti importanti che possono essere accompagnati da speranze, timori e difficoltà.

La crescita, il disagio scolastico, cambiamenti personali nella vita affettiva e di relazione, una gravidanza, la nascita di un figlio, la menopausa, problemi in famiglia, possono determinare un disagio psicologico che può causare sofferenza ed essere un segnale, a volte, di patologie più importanti.

È indispensabile intervenire nel modo giusto sulle fragilità che possono trasformarsi in devianze della personalità.

È importante nelle varie tappe evolutive dei soggetti individuare le difficoltà incontrate, delineare un profilo della personalità ed eventuali conflitti che possono manifestarsi.

Il presente provvedimento è volto ad istituire la figura professionale dello psicologo di base convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN) e nasce dall'esigenza di rispondere ai bisogni del paziente. In una

società in continuo cambiamento, tale figura può diventare fondamentale per superare disagi che possono sorgere.

Nello specifico, si prevede l'obbligo per il medico di base di indirizzare i pazienti che richiedono assistenza psichica a uno psicologo di base. Esso provvede alla formulazione di una diagnosi e definisce le indicazioni necessarie per definire un progetto psico-terapeutico.

Viene previsto, altresì, che qualora l'assistenza psicologica sia richiesta per un soggetto minore di età, i medici pediatri del SSN sono tenuti a indirizzarlo a un neuro-psicologo dell'età evolutiva ai fini della diagnosi.

Sono istituiti gli elenchi degli psicologi di base ai quali possono accedere i professionisti in possesso di alcuni requisiti elencati. Viene, inoltre, specificato che in una sezione speciale degli elenchi, sono indicati i professionisti che hanno una specifica formazione professionale nel settore della neuropsicologia dell'età evolutiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diritto all'assistenza psicologica)

1. L'assistenza psicologica è garantita dal Servizio sanitario nazionale (SSN) attraverso la figura professionale dello psicologo di base, istituita ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.

(Istituzione e compiti della figura professionale dello psicologo di base)

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, riconosce il diritto all'assistenza psicologica nei casi in cui questa risulti utile per la salvaguardia della salute psico-fisica.

2. È istituita la figura professionale dello psicologo di base del ruolo sanitario alla quale appartengono i soggetti di cui all'articolo 3.

3. In caso di richiesta di assistenza psicologica avanzata al medico di base del paziente, questi è tenuto a indirizzare il paziente a uno psicologo di base. Nel caso in cui l'assistenza psicologica sia richiesta in favore di un soggetto minore di età, i medici pediatri del SSN sono tenuti a indirizzarlo a un neuropsicologo dell'età evolutiva ai fini della diagnosi.

4. Lo psicologo di base provvede alla formulazione di una diagnosi e alla valutazione dell'opportunità dell'assistenza psicologica. La diagnosi e la valutazione possono essere altresì effettuate da uno psichiatra o neuropsichiatra dell'età evolutiva ovvero da uno psicologo clinico, che forniscono le indicazioni necessarie a definire il progetto psico-terapeutico.

5. Ai fini della diagnosi di cui al comma 4 sono considerate tutte le condizioni di disagio e di disturbo psicologici trattabili mediante psicoterapia.

6. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo psicologo di base in attuazione del presente articolo sono posti a carico del SSN, fatto salvo il pagamento di un *ticket* da parte del paziente, il cui importo è stabilito dalle autorità competenti.

Art. 3.

(Elenchi degli psicologi di base)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono gli elenchi degli psicologi di base.

2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale in psicologia;
- b) iscrizione all'ordine degli psicologi;
- c) specializzazione in psicoterapia ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni;
- d) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del SSN.

3. In una sezione speciale degli elenchi sono indicati i professionisti dotati dei requisiti di cui al comma 2 che sono in possesso di un'adeguata e specifica formazione professionale nel settore della neuropsicologia dell'età evolutiva.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'accessibilità degli elenchi alle strutture del SSN e agli utenti.

5. Negli elenchi è indicato il tipo di formazione psicologica dei professionisti iscritti.

Art. 4.

(Clausola di salvaguardia finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

